

LXII SEDUTA

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 1990

Presidenza del Presidente MEREU SALVATORANGELO

INDICE

Congedi	1893
Interpellanze (Annunzio)	1894
Interrogazioni (Annunzio)	1894
Interrogazioni (Annunzio di risposta scritta) ..	1893
Legge regionale 3 agosto 1991: "Finanziamenti in favore dei settori della sanità, dei trasporti e di altre attività, nonché disposizioni integra- tive alla legge regionale 22 gennaio 1990, numero 1" (CCLXII), rinviata dal Governo. (Discussione e riapprovazione)	1894
(Votazione per appello nominale)	1809
(Risultato della votazione)	1809
Leggi regionali (Annunzio di rinvio)	1893
Mozioni (Annunzio)	1894

La seduta è aperta alle ore 18 e 04.

SECHI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 26 luglio 1990, che è approvato.

Risposta scritta ad interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che è stata data risposta scritta alle seguenti interrogazioni:

Puligheddu - Ladu Giorgio - Murgia - Melis - Meloni - Morittu - Ortu - Planetta - Serrenti - Salis, su un progetto di insediamento turistico all'interno della prevista "Riserva naturale della palude di Osalla" in Orosei. (86)
(Risposta scritta in data 13-9-1990.)

Pes - Ladu Leonardo - Dadea - Satta Gabriele - Lorelli, sui danni causati dall'infestazione di cavallette (*Dociostarus maroccanus*) nei territori del Goceano. (88)
(Risposta scritta in data 13-9-1990.)

Rinvio di leggi regionali

PRESIDENTE. Comunico che il Governo, in data 17 agosto, 1 e 3 settembre 1990, ha rinviato a nuovo esame le seguenti leggi regionali:

Legge regionale 25 luglio 1990: "L'emigrazione";

Legge regionale 26 luglio 1990: "Incremento della dotazione organica del ruolo unico regionale, norme sui concorsi e sui requisiti per l'accesso agli impieghi e altre norme in materia di personale dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda";

Legge regionale 25 luglio 1990: "Norme di tutela di promozione delle condizioni di vita dei lavoratori extra-comunitari in Sardegna";

Legge regionale 3 agosto 1990: "Finanziamenti in favore dei settori della sanità, dei trasporti e di altre attività, nonché disposizioni integrative alla legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1".

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Murgia Giorgio, Randazzo Bruno e Manca Raffaele hanno chiesto di poter usufruire

di un giorno di congedo a far data dal 20 settembre 1990. Se non vi sono opposizioni, questi congedi si intendono accordati.

Annunzio di Interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SECHI, Segretario:

“Interrogazione Carusillo, con richiesta di risposta scritta, sul ridimensionamento delle tariffe relative ai compensi per prestazioni rese dai veterinari dipendenti delle Unità sanitarie locali”. (122)

“Interrogazione Dadea - Barranu - Muledda, con richiesta di risposta scritta, sui gravi rischi di smantellamento del comparto minerario di Funtana Raminosa di Gadoni”. (123)

“Interrogazione Cocco - Ruggeri - Serri, con richiesta di risposta scritta, sulla vendita del complesso storico-monumentale denominato “Ghetto degli Ebrei” in Cagliari”. (124)

“Interrogazione Usai Edoardo, con richiesta di risposta scritta, sull'aumento delle tariffe delle corse delle Ferrovie meridionali sarde che servono il Sulcis”. (125)

“Interrogazione Morittu - Serrenti, con richiesta di risposta scritta, sull'appalto concorso bandito dall'ESIT”. (126)

“Interrogazione Porcu sul finanziamento per la costruzione della scuola materna statale di Santa Maria Coghinas”. (127)

Annunzio di Interpellanze

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

SECHI, Segretario:

“Interpellanza Cogodi - Cocco - Manca - Ruggeri - Scano - Urraci sull'andamento della

compagna antincendio e sulle dichiarazioni rese dall'Assessore dell'ambiente”. (85)

“Interpellanza Serri - Scano - Pubusa - Dadea - Ruggeri - Cocco sul progetto di ampliamento delle installazioni militari nella base di Capo San Lorenzo”. (86)

“Interpellanza Urraci - Ruggeri - Cogodi - Serri - Cocco - Pubusa - Scano sulla scarica di Sordiana”. (87)

“Interpellanza Morittu sulla situazione idrica di Villasimius”. (88)

“Interpellanza Ruggeri - Sanna - Serri - Cogodi - Cuccu - Cocco - Pubusa - Scano - Urraci sulla vertenza Silius e sulla sospensione per due settimane di tutti i dipendenti dell'attività lavorativa”. (89)

Annunzio di presentazione di mozioni

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle mozioni pervenute alla Presidenza.

SECHI, Segretario:

“Mozione Puligheddu - Ladu Giorgio - Melis - Meloni - Morittu - Murgia - Ortu - Planetta - Salis - Serrenti pro allogare su sardu intro de sas limbas ufiziales de sa Comunità Europea (Per introdurre quella sarda fra le lingue ufficiali della Comunità Europea)”. (47)

“Mozione Ruggeri - Sanna - Barranu - Cuccu - Casu - Cocco - Cogodi - Dadea - Ladu Leonardo - Lorelli - Manca - Muledda - Pes - Pubusa - Satta Gabriele - Scano - Serri - Urraci - Zucca sulla decisione unilaterale dell'ENIMONT di ridimensionare gravemente sul piano occupativo e produttivo l'area chimica sarda”. (48)

Discussione e riapprovazione della legge regionale 3 agosto 1990: “Finanziamenti in favore dei settori della sanità, dei trasporti e di altre attività, nonché disposizioni integrative alla legge regionale 22 gennaio 1990, numero 1”, rinviata dal Governo (CCLXII)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale rinviata numero CCXLII; relatore l'onorevole Selis.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Selis.

SELIS (D.C.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

SECHI, Segretario:

Art. 1

Integrazione Fondo sanitario nazionale

1. E' autorizzato, nell'anno 1990, l'ulteriore stanziamento complessivo di lire 69.859.000.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (capp. 12104-01, 12133-02 e 12139-02).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

SECHI, Segretario:

Art. 2

Programma annuale socio-assistenziale
Modifica del termine di presentazione

1. Il primo comma dell'articolo 65 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il termine per la presentazione, da parte dei Comuni, del programma annuale degli interventi socio-assistenziali di cui all'articolo 21 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, è fissato, per l'anno 1990, in giorni sessanta a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del piano regionale socio-assistenziale".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

SECHI, Segretario:

Art. 3

Aziende di trasporto

1. E' autorizzato, nell'anno 1990, l'ulteriore stanziamento di lire 30.500.000.000 (cap. 13002-01), oltre quello di lire 79.500.000.000 disposto con l'articolo 39 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio.

2. Per la concessione dei contributi integrativi di esercizio in conto della gestione 1989 di cui all'articolo 41 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, a favore delle aziende di trasporto pubbliche e private, è autorizzata, nell'anno 1990, l'ulteriore spesa di lire 10.000.000.000 (cap. 13003).

3. La spesa di lire 200.000.000, autorizzata dall'articolo 42 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, per la dotazione del fondo compensativo delle minori entrate per tariffe agevolate, è incrementata, per il 1990, di lire 200.000.000 (cap. 13043).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

SECHI, Segretario:

Art. 4

Formazione professionale

1. La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1990, già determinata in lire 69.800.000.000 dall'articolo 49 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, è incrementata della somma di lire 22.000.000.000 (cap. 10001).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

SECHI, Segretario:

Art. 5

Piano stralcio
Agenzia regionale del lavoro

1. Il piano stralcio di cui al secondo comma dell'articolo 45 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, considera anche lo stanziamento disposto nel capitolo 10145 del bilancio della Regione per l'anno 1990.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

SECHI, Segretario:

Art. 6

Opere pubbliche

1. E' autorizzata la spesa di lire 55.000.000.000 quale terza quota per il finanziamento del programma di opere pubbliche, già disposta dall'articolo 4 della legge 4 giugno 1988, n. 11, e sospesa dall'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (cap. 08015/01); il programma per l'utilizzazione del predetto stanziamento è elaborato secondo la procedura di cui all'articolo 1, primo comma, della legge regionale 13 aprile 1990, n. 6; possono essere ammesse al finanziamento, oltre alle categorie di opere indicate dal secondo comma del predetto articolo 4 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, anche le opere acquedottistiche e fognarie.

2. E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 7.300.000.000 per le iniziative previste dall'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e dall'articolo 15 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5, riguardanti la costruzione del palazzo del Consiglio regionale o conseguenti alla stessa (cap. 08004).

3. E' autorizzata la spesa di lire 600.000.000 per il completamento delle opere già incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e trasferite alla Regione (cap. 08025/01).

4. E' riautorizzata la spesa di lire 3.000.000.000 per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria di strutture ospedaliere, già autorizzata dall'articolo 13, terzo comma, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e sospesa dall'articolo 117, primo comma, della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, e dall'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (cap. 08070/01).

5. E' autorizzata, con mezzi propri della Regione, la spesa di lire 2.500.000.000 (cap. 05009) per l'esecuzione dei lavori a tutela delle acque invase del lago Omodeo mediante risanamento igienico-sanitario dei Comuni rivieraschi del XIV

Comprensorio di cui al progetto n. 99 ammesso al finanziamento del F.I.O. 1985 con deliberazione del CIPE del 6 febbraio 1986.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Elmas, un contributo di lire 1.500.000.000 da destinare prioritariamente alla costruzione della casa comunale ed eventualmente alla realizzazione di opere pubbliche di interesse comunale (cap. 08069/10); detto contributo è erogato quanto a lire 500.000.000 nel 1990 e quanto a lire 1.000.000.000 nel 1991.

7. Per l'esercizio provvisorio dell'impianto di pompaggio delle acque termali di Fordongianus, nelle more di attivazione dell'intero complesso termale, è autorizzata la spesa di lire 80.000.000 (cap. 08076).

8. E' autorizzata per l'anno 1990 la spesa di lire 150.000.000 (cap. 08064/01) per far fronte agli oneri relativi ai mutui contratti dagli Ordinari diocesani per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali ad uso di ministero pastorale o di ufficio del parroco. La spesa di cui al presente comma è effettuata a titolo di anticipazione sulle assegnazioni statali spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

SECHI, *Segretario:*

Art. 7

Emergenza idrica - modifiche ed integrazioni all'articolo 7 della L.R. 22 gennaio 1990, n. 1

1. Le parole contenute nel primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1: "per l'effettuazione di studi, ricerche, analisi di fattibilità, indagini geognostiche e geotecniche, progettazioni e per la realizzazione di nuove opere d'invaso e di trasporto delle acque

nonché per gli interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e di controllo sistematico su quelle esistenti" sono sostituite dalle seguenti: "per studi, ricerche, analisi di fattibilità, indagini, progettazioni, opere di invaso, trasporto, distribuzione della risorsa idrica e opere idrauliche in genere".

2. Al secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, sono aggiunte le seguenti parole:

"nonché su ogni altra assegnazione statale e/o comunitaria".

3. Al terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, sono aggiunte le seguenti parole: "o dai capitoli di nuova istituzione".

4. Al quarto comma dell'articolo 7 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, dopo la parola "Stato" sono inserite le seguenti parole: "e/o dalla Comunità Economica Europea".

5. All'articolo 7 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi:

"5. Le opere di invaso e di trasporto della risorsa idrica di cui al primo comma comprese le indagini sui terreni e sulle rocce preliminari alla loro progettazione, da realizzare nel territorio della Sardegna, sono classificate di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

6. Le opere di distribuzione interna della risorsa idrica di cui al presente articolo da realizzare nel territorio della Sardegna sono classificate di competenza degli enti interessati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

7. Per tutti gli interventi e le opere disciplinati dal presente articolo, in quanto di esclusivo interesse regionale, ancorché non finanziati dalla Regione, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

SECHI, *Segretario:*

Art. 8

Provvedimenti a favore dei Comuni

1. In attesa dell'approvazione della legge organica in materia di servizi degli enti locali, l'Amministrazione regionale, per l'anno 1990, è autorizzata a concedere ai Comuni la somma di lire 100 miliardi (cap. 04162/03) per le seguenti finalità:

- gestione di servizi di pubblica utilità ed acquisto delle relative attrezzature;
- pagamento di rate di ammortamento di mutui contratti o da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di previdenza, il credito sportivo e fino alla concorrenza delle medesime condizioni di credito anche con altri istituti.

2. Lo stanziamento di cui al precedente comma è suddiviso sulla base dei seguenti criteri di ripartizione:

- per il 50 per cento in parti uguali fra tutti i Comuni beneficiari;
- per il 30 per cento con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre 1988;
- per il 20 per cento con riferimento al numero dei disoccupati risultante al 31 dicembre 1986.

3. Per i Comuni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 14 ter del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con la legge 28 febbraio 1990, n. 38, l'erogazione è vincolata, fino alla concorrenza dei debiti, al riequilibrio della gestione finanziaria.

4. La ripartizione dei fondi previsti dal presente articolo sarà effettuata dall'Assessore regionale competente in materia di enti locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. La quota a favore dei Comuni di Cagliari e Sassari è prioritariamente destinata a finanziare un programma comunale di miglioramento dei servizi di quartiere o circoscrizione.

6. Il programma dovrà essere formulato articolando la dotazione finanziaria in proporzione alla popolazione residente nella circoscrizione previo parere della circoscrizione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

SECHI, Segretario:

Art. 9

Contributo straordinario all'I.S.R.E.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Istituto superiore regionale etnografico un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 da destinare alla costruzione o acquisizione di immobili da destinare per esigenze della propria sede (cap. 11060/02).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

SECHI, Segretario:

Art. 10

Mutui degli enti locali

1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 33, e successive modificazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il contributo in annualità sui mutui contratti dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1989 per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza degli enti locali.

2. La predetta contribuzione è concessa agli enti che abbiano ottenuto i finanziamenti sulla base dei mutui assentiti dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di credito antecedentemente all'approvazione del primo programma regionale di intervento e che non siano stati inclusi nel programma medesimo.

3. Il contributo è determinato mediante il calcolo di una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse massimo del 10,50 per cento ed è decennale o ventennale in misura non superiore all'importo di lire 400.000.000 au-

mentato di lire 20.000 per abitante residente al 31 dicembre dell'anno di assunzione del mutuo per ciascun Comune e di lire 40.000 per abitante residente per ogni Provincia.

4. Per l'anno 1990 il termine di presentazione delle domande di finanziamenti di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 33 è prorogato al 30 settembre 1990.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11.

SECHI, Segretario:

Art. 11

Agricoltura

1. Le spese indicate alle lettere p) e r) dell'articolo 19 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, di cui è stata autorizzata l'anticipazione a carico della Regione col terzo comma di detta norma, sono rideterminate nel seguente modo:

- contributi per l'acquisto di mezzi e attrezzi destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici (cap. 06222/01): da lire 1.000.000.000 a lire 500.000.000;

- riduzione dei canoni delle utenze irrigue (cap. 06261/01): da lire 1.000.000.000 a lire 6.000.000.000.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per l'anno 1990 un contributo di lire 250.000.000 per le spese di funzionamento e per le attività istituzionali del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (cap. 06023).

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno finanziario 1990, la somma di lire 105.000.000 (cap. 06011/03) al Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale a titolo di rimborso per le spese sostenute per compensi relativi al personale distaccato presso l'Ufficio speciale istituito a termini dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29.

4. Ad integrazione dello stanziamento disposto dall'articolo 45 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 350.000.000 per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti concessi per la raccolta, conservazione e vendita del grano duro relativamente alle operazioni effettuate a tutto il 1982 (cap. 06216/01).

5. E' autorizzata, nell'anno 1990, la concessione di un finanziamento di lire 500.000.000 a favore del Consorzio SAR - Sardegna - per l'avvio dell'attività del servizio agrometeorologico regionale (cap. 06339).

6. E' autorizzata nell'anno finanziario 1990, l'ulteriore spesa di lire 6.000.000.000 per incrementare il fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06285); tale somma è destinata al titolo di spesa P/1.06 ed è erogata per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall'articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).

7. Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, è disposto un limite di impegno di lire 4.000.000.000; le relative annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1990 al 2006 (cap. 06060).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

SECHI, Segretario:

Art. 12

Distillazione agevolata

1. Al fine di agevolare l'eliminazione delle

giacenze dei vini prodotti da uve ottenute nei territori comunali di Carbonia, Portoscuso e San Giovanni Suergiu e vinificate dalle cantine sociali di Sant'Antioco e Calasetta nel 1989, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo, non superiore a lire 600.000.000, alla DI.CO.VI.SA. di Assemini, per la distillazione dei vini predetti.

2. Nel rispetto del limite di spesa del precedente comma, la DI.CO.VI.SA. corrisponde alle cantine sociali indicate nel precedente comma un prezzo non inferiore a quello di "orientamento" fissato dalla CEE per i vini del tipo R-I e R-II per la campagna vinicola 1989-90.

3. E' altresì autorizzata la spesa di lire 150.000.000 a titolo di contributo, per la distillazione avvenuta negli anni 1988-89 presso aziende private di vini prodotti da uve ottenute nei territori dei Comuni di cui al primo comma.

4. L'onere di spesa previsto dal presente articolo grava sulle disponibilità esistenti sul fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

SECHI, Segretario:

Art. 13

**Servizi di fognature e di smaltimento
dei rifiuti solidi**

1. I secondi commi degli articoli 9 della legge regionale 4 maggio 1988, n. 11, 6 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 e 9 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, che richiamano i criteri indicati dall'articolo 7 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, sono da intendersi nel senso che sono ricompresi tra gli enti beneficiari dei contributi per la gestione degli impianti del tratta-

mento dei liquami e dei sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi anche i Comuni singoli o in compartecipazione con altri enti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

SECHI, Segretario:

Art. 14

Programmi di ricerca

1. L'Amministrazione regionale, ai sensi del disposto dell'articolo 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, ad integrazione degli interventi statali, è autorizzata ad erogare contributi annui alle Università della Sardegna per la realizzazione, anche in collaborazione con organizzazioni scientifiche internazionali, di programmi di ricerca e di formazione in favore dei paesi in via di sviluppo.

2. Le Università presentano i programmi delle iniziative contenenti l'illustrazione dei progetti e le previsioni finanziarie dettagliate per voci.

3. La misura dei contributi non può essere superiore al 90 per cento della spesa prevista nei singoli progetti e comunque non deve superare i 300.000.000 per ciascuna iniziativa.

4. Il programma di interventi, su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentita la Commissione consiliare competente, è approvato dalla Giunta regionale sulla base delle domande presentate entro il 30 settembre di ogni anno.

5. Le spese per l'attuazione del presente articolo sono valutate in annue lire 500.000.000 (cap. 11081/01).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

SECHI, Segretario:

Art. 15

Associazioni culturali e di spettacolo

1. La Regione è autorizzata a concedere contributi straordinari "una tantum" alle associazioni culturali e di spettacolo che, avendo svolto e regolarmente rendicontato attività finanziate dall'Assessorato della pubblica istruzione negli anni 1985-86-87-88-89, abbiano dovuto ricorrere ad anticipazioni bancarie per lo svolgimento dell'attività, con conseguente aggravio degli interessi passivi.

2. I contributi "una tantum" sono commisurati al 90 per cento degli interessi passivi maturati sulle anticipazioni bancarie per il periodo intercorrente tra la data di concessione del contributo originario e quello del suo effettivo incasso.

3. Qualora il contributo originario non fosse stato ancora erogato, gli organismi potranno ugualmente richiedere il contributo "una tantum" ed ottenerlo successivamente ad incasso avvenuto.

4. Gli organismi richiedenti dovranno inoltrare domanda all'Assessorato regionale della pubblica istruzione entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, corredandola della dichiarazione dell'Istituto di credito che certifichi la concessione del fido sul contributo.

5. Le domande di contributo verranno esaminate secondo l'ordine di protocollo; i contributi verranno concessi fino ad esaurimento del fondo.

6. Le spese per l'attuazione del presente articolo sono quantificate in lire 1.500.000.000 (cap. 11102/03).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16.

SECHI, Segretario:

Art. 16

Disposizioni varie

1. E' autorizzata, nell'anno 1990, la spesa di lire 600.000.000 (cap. 08234) per la realizzazione di una campagna d'informazione della pubblica opinione ad ogni livello sulla necessità di un uso più razionale delle risorse idriche, in ottemperanza al punto 10 dell'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 marzo 1990.

2. Per le finalità di cui all'articolo 53, terzo comma, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, indicate nei programmi del diritto allo studio è autorizzata, nell'anno 1990 ed in conto delle attività svolte negli scorsi esercizi, la spesa di lire 100.000.000 (cap. 11027).

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ulteriormente nell'anno 1990, sino all'importo complessivo di lire 1.500.000.000 (cap. 11102/03), in favore degli enti e delle associazioni cui siano stati concessi contributi a termini degli articoli 114 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e 76 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, e che non abbiano potuto realizzare le iniziative programmate, finanziamenti di pari importo per lo svolgimento nel corso del medesimo anno 1990 di un programma di attività culturali; ai fini dell'erogazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 60 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.

4. E' autorizzata, nell'anno 1990, la spesa di lire 500.000.000 per il finanziamento dell'attività dell'osservatorio industriale di cui al paragrafo 2.2 del Programma d'intervento 1986/87 della legge 24 giugno 1974, n. 268 ed all'articolo 2, ottavo comma, della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 (cap. 09001).

5. A valere sullo stanziamento 1990 del capitolo 11105/01 l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, ai centri dei sistemi bibliotecari territoriali, che provvedano entro il corrente anno a completare l'automazione dei propri servi-

zi documentari, le spese sostenute anche in precedenti esercizi finanziari per l'utilizzo di nuove tecnologie.

6. Ad integrazione dello stanziamento disposto dall'articolo 78, secondo comma, della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, per la partecipazione della Regione alle manifestazioni delle "Settimane europee sarde a Strasburgo", è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 8.000.000 (cap. 11111/01).

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1990, la somma di lire 100.000.000 alle Università di Cagliari e Sassari, ad integrazione dei contributi concessi dalla CEE per la realizzazione del progetto "ERASMUS" (cap. 11071); le Università presenteranno i programmi di attività e di scambi da realizzare nell'ambito del progetto suindicato, corredati dalle relative previsioni finanziarie. I contributi saranno deliberati su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

8. Ad integrazione di quanto previsto dal primo alinea del primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 800.000.000 (cap. 08030).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17.

SECHI, Segretario:

Art. 17

Convenzioni per lo svolgimento di corsi di preparazione musicale

1. Alle obbligazioni contrattuali relative allo svolgimento dei corsi di preparazione musicale di cui all'articolo 8 della legge regionale 18 novembre 1986, n. 64, può essere adempiuto con differimento all'esercizio finanziario successivo a quello di assunzione dell'impegno guiriscontabile di spesa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 18.

SECHI, Segretario:

Art. 18

Infrastrutture per le imprese artigiane (PIP)

1. E' autorizzata nell'anno 1990 l'ulteriore spesa di lire 15.000.000.000 (cap. 09052) per la concessione di finanziamenti destinati al reperimento ed alla attrezzatura di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane e di unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale.

2. Lo stanziamento di cui al precedente comma è destinato alla concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo 2.3, lett. b) del programma d'intervento per l'anno 1985 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, da erogare agli enti locali per il reperimento e l'attrezzatura di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale; tali aree non dovranno essere ricomprese in agglomerati delle aree di sviluppo industriale, dei nuclei di industrializzazione e delle zone industriali di interesse regionale: lo stesso stanziamento di cui al capitolo 09052 è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 10.03.3/I del programma di intervento per gli anni 1986 e 1987 di detta legge, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19.

SECHI, *Segretario*:

Art. 19

Fondi globali

1. Le dotazioni dei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1990 sono incrementate, rispetto a quanto stabilito con l'articolo 3 della legge 22 gennaio 1990, n. 1, di lire 7.000.000.000 per le spese correnti (cap. 03016) e di lire 3.000.000.000 per le spese in conto capitale (cap. 03017).

2. Sono correlativamente incrementate le seguenti voci delle tabelle A) e B) allegate alla citata legge regionale n. 1 del 1990:

Tabella A) - Cap. 03016

Voce n. 2 - Provvedimenti nel settore degli interventi sociali

lire 5.000.000.000

Voce n. 3 - Provvedimenti per interventi nel territorio e nei settori produttivi

lire 2.000.000.000

Tabella B) - Cap. 03017

Voce n. 1 - Provvedimenti nel settore degli interventi sociali

lire 1.000.000.000

Voce n. 2 - Provvedimenti per interventi nel territorio e per il sostegno dei settori produttivi

lire 2.000.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 20.

SECHI, *Segretario*:

Art. 20

Contributi alle organizzazioni dei lavoratori
Legge regionale n. 31/1978

1. In deroga al disposto di cui all'articolo 109 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, i saldi dei contributi di cui alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 31, sono erogati per le attività svolte negli anni 1989 e 1990 dietro presentazione di una relazione concernente l'attività svolta nei rispettivi anni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 21.

SECHI, *Segretario*:

Art. 21

Contributo alle organizzazioni agricole
Legge regionale n. 1/1986

1. In deroga al disposto dell'articolo 32 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, i saldi dei contributi di cui alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1, sono erogati per le attività svolte negli anni 1989 e 1990 dietro presentazione di una relazione concernente l'attività svolta nei rispettivi anni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 22.

SECHI, *Segretario*:

Art. 22

Limitazione dell'istituto dei residui
di stanziamento

1. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 62 della legge regionale 5 maggio 1983,

n. 11; è abrogato, altresì, l'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12, come modificato dall'articolo 110 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12.

2. Le somme stanziare per spese in conto capitale negli anni 1989 e 1990, non impegnate entro il 31 dicembre 1990, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, sino al 31 dicembre 1991.

3. Le somme stanziare per spese in conto capitale, derivanti da assegnazioni dello Stato concesse a deleghe di funzioni amministrative, qualora disposte nel corso dell'anno finanziario e non impegnate entro lo stesso, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, ed essere impegnate entro l'anno finanziario successivo.

4. I termini di impegnabilità per gli stanziamenti disposti dagli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, per i progetti speciali finalizzati all'occupazione, sono prorogati al 31 dicembre 1991, compreso quello stabilito con l'articolo 46 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 2.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 23.

SECHI, Segretario:

Art. 23

Copertura finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

In aumento

Capitolo 12106

Imposta sul reddito delle persone fisiche,

comprese le ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'articolo 1 della legge 13 aprile 1983, n. 22)

lire 14.638.000.000

Capitolo 12301

Imposta di fabbricazione (legge 3 giugno 1960, n. 529, e art. 37 D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480)

lire 4.000.000.000

SPESA

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03020

Fondo indistinto per opere pubbliche, per incentivi alle imprese e per indennizzi alle aziende agricole danneggiate dalla siccità e per il Piano del lavoro (art. 4, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1)

lire 275.364.000.000

Capitolo 03021

Fondo indistinto per opere pubbliche, per incentivi alle imprese e per indennizzi alle aziende agricole danneggiate dalla siccità - assegnazioni statali (art. 4, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1)

lire 55.000.000.000

06 - AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Capitolo 06222-01

Contributi a favore di cooperative agricole e loro consorzi, nonché ad associazioni di produttori, per l'acquisto di mezzi ed attrezzature per il trasporto di prodotti agricoli e zootecnici (legge 27 dicembre 1977, n. 1984, art. 1, L.R. 3 febbraio 1981, n. 5, art. 54, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 19, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, e art. 11, primo comma, della presente legge)

lire 500.000.000

In aumento

03- PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E AS-

SETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, e art. 19 della presente legge)

lire 7.000.000.000

Capitolo 03017

Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, e art. 19 della presente legge)

lire 3.000.000.000

04 - ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Capitolo 04162-03 - (D.V.)

Contributi ai Comuni ed alle Province per il finanziamento di passività di bilancio relative ad esercizi pregressi (L.R. 6 giugno 1986, n. 29, art. 3, L.R. 29 dicembre 1988, n. 47, e art. 70, L.R. 30 maggio 1989, n. 18). Contributi ai Comuni per la gestione di servizi di pubblica utilità e per il pagamento di rate di ammortamento di mutui contratti o da contrarre (art. 8 della presente legge)

lire 100.000.000.000

05 - DIFESA AMBIENTE

Capitolo 05009

Interventi per la tutela delle acque invase del lago Omodeo mediante risanamento igienico-sanitario dei Comuni rivieraschi del XV Comprensorio, finanziati con assegnazioni del Fondo investimenti ed occupazione (FIO 1985) (art. 12, legge 22 dicembre 1984, n. 887, deliberazione CIPE 6 febbraio 1986, art. 10, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 42, L.R. 22 gennaio 1990, n. 2, e art. 6, quinto comma, della presente legge)

lire 2.500.000.000

06 - AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Capitolo 06011-03

Rimborsi al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale delle spese sostenute per il personale distaccato presso l'ufficio speciale di cui all'articolo 2 della L.R. 7 giugno 1984, n. 29, nonché per i maggiori oneri relativi ai compensi erogati al personale a suo tempo addetto all'assistenza tecnica (art. 57, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 37, primo comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, e art. 11, terzo comma, della presente legge)

lire 105.000.000

Capitolo 06023

Contributo della Regione Sarda per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio interregionale per la divulgazione agricola in Italia e per il ripristino e l'arredamento dei fabbricati a ciò adibiti (regolamento CEE n. 270/79, L.R. 12 novembre 1982, n. 41, art. 47, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 50, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, artt. 54 e 56, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 26, primo comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 11, secondo comma, della presente legge)

lire 250.000.000

Capitolo 06060

Concorso negli interessi sui mutui contratti per l'attuazione di piani organici di trasformazione aziendale per la realizzazione di strutture cooperative occorrenti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici e per altre opere di miglioramento fondiario agrario (artt. 1 e 8, L.R. 8 luglio 1975, n. 30, art. 17, L.R. 10 maggio 1983, n. 12, art. 19, L.R. 23 novembre 1979, n. 60, art. 19, L.R. 29 dicembre 1983, n. 31, art. 30, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 30, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, e art. 11, settimo comma, della presente legge)

lire 4.000.000.000

Capitolo 06216-01 - (N.I.) 2.1.2.4.3.6.10.10 (02.01)

Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a concorsi nel pagamento degli interessi per prestiti concessi a cooperative, consorzi ed enti per l'effettuazione delle operazioni di raccolta, conservazione e vendita del grano duro (art. 1, lett. a), L.R. 4 febbraio 1977, n. 12, art. 2 lett. b) e c), L.R. 7 agosto 1981, n. 28, art. 59, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 45, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, e art. 11, quarto comma, della presente legge)

lire 350.000.000

Capitolo 06261-01

Contributi per la riduzione dei canoni delle utenze irrigue (L.R. 14 maggio 1984, n. 21, art. 9 L.R. 17 luglio 1987, n. 31, artt. 4 e 5, L.R. 20 marzo 1989, n. 11, art. 19, L.R. 22 gennaio 1990 n. 1, e art. 11, primo comma, della presente legge)

lire 5.000.000.000

Capitolo 06285

Somme da versarsi al fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale (L.R. 10 dicembre 1973, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 59, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 1, L.R. 30 dicembre 1985, n. 37 e artt. 22 e 55, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 22, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, e art. 11, sesto comma, della presente legge)

lire 6.000.000.000

Capitolo 06339 - (N.I.) 2.1.1.6.2.2.10.10 (08.02)

Finanziamento al Consorzio S.A.R. Sardegna - Servizio agrometeorologico regionale - per la realizzazione del censimento delle variazioni meteorologiche, l'acquisizione delle serie storiche dei dati disponibili e la costituzione di una banca dati meteorologica (art. 11, quinto comma, della presente legge)

lire 500.000.000

08 - LAVORI PUBBLICI

Capitolo 08004

Spese per la costruzione e per l'arredamento del palazzo del Consiglio regionale nell'area di via Roma in Cagliari e per l'acquisizione del palazzo viceregio e di altri edifici e aree che possono rendersi utilizzabili nel rione di Castello in Cagliari, nonché per la costruzione di locali per il Consiglio regionale in viale Trieste in Cagliari, relative spese per la progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione, assistenza, collaudo, nonché notari e fiscali (L.R. 16 giugno 1980, n. 19 e art. 14, L.R. 28 maggio 1985, n. 12). Spese per la sistemazione delle aree limitrofe alla nuova sede del Consiglio regionale nella via Roma in Cagliari e per l'acquisizione dello stabile sito nel tratto immediatamente adiacente alla sede del Consiglio regionale all'angolo tra le vie Roma e Porcile, per il completamento dei lavori del Palazzo del Consiglio

regionale (L.R. 26 febbraio 1986, n. 22, art. 12, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 14, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 15, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5, e art. 6, secondo comma, della presente legge)

lire 7.300.000.000

Capitolo 08015-01

Progetti regionali di sviluppo nell'ambito dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno: finanziamenti annuali ai Comuni ed agli organismi comprensoriali per la realizzazione, sulla base di programmi triennali, di opere pubbliche di interesse locale (art. 11, L.R. 6 settembre 1976, n. 45, art. 17, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art. 3, L.R. 10 maggio 1983, n. 12, art. 1, L.R. 29 dicembre 1983, n. 31, art. 5, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, legge 1° dicembre 1983, n. 651, deliberazione CIPE 10 luglio 1985, legge 1° marzo 1986, n. 64, art. 4, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 4, secondo comma, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, e art. 6, primo comma, della presente legge)

lire 55.000.000.000

Capitolo 08025-01

Spese per il completamento delle opere già incluse nei programmi approvati dal Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e trasferite alla Regione (art. 5, L.R. 10 maggio 1983, n. 12, art. 13, L.R. 31 maggio 1984, n. 26 e art. 6, terzo comma, della presente legge)

lire 600.000.000

Capitolo 08030

Contributi di esercizio per la gestione di acquedotti e di impianti di potabilizzazione (art. 17, L.R. 6 settembre 1976, n. 45, art. 8, L.R. 10 maggio 1983, n. 12, art. 6, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 7, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, art. 9, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 9, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, e art. 16, ottavo comma, della presente legge)

lire 800.000.000

Capitolo 08064-01

Contributi trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco (art. 74, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, e art. 6, ottavo comma, della presente legge)

lire 150.000.000

Capitolo 08069-10

Contributi ai Comuni di nuova istituzione per

l'acquisizione, sistemazione o costruzione della casa comunale, nonché per la realizzazione di opere pubbliche di interesse comunale (art. 13, primo comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, e art. 6, sesto comma, della presente legge)

lire 500.000.000

Capitolo 08070-01

Contributi per l'esecuzione di opere di natura immobiliare per il miglioramento ed il completamento dei centri ospedalieri (LL.RR. 20 giugno 1950, n. 15 e 18 maggio 1951, n. 8, art. 16, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, artt. 13 e 18, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, artt. 14 e 117, primo comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 4, secondo comma, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 10, L.R. 22 gennaio 1990, n. 2, e art. 6, quarto comma, della presente legge)

lire 3.000.000.000

Capitolo 08076 - (D.V.)

Fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali. Spese per la costruzione, l'ampliamento e il completamento di impianti di natura immobiliare di ospedali, preventori, ambulatori ed istituti di cura e di recupero (L.R. 27 giugno 1949, n. 1). Spese per agevolare l'impianto di centri per le malattie sociali e di colonie permanenti per bambini ammalati o predisposti alla malattia (art. 9, D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249). Spese per l'attivazione del complesso termale di Fordongianus (art. 6, settimo comma, della presente legge)

lire 80.000.000

Capitolo 08234 - (N.I.) 1.1.1.4.1.2.01.01 (08.02)

Spese per la realizzazione di una campagna d'informazione della pubblica opinione ad ogni livello sulla necessità di un uso più razionale delle risorse idriche (art. 16, primo comma, della presente legge)

lire 600.000.000

09 - INDUSTRIA

Capitolo 09001

Spese per promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni idonei a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico dell'industria e l'incremento degli scambi (L.R. 6 aprile 1954, n. 5, art. 10, L.R. 20 giugno 1989, n. 44 e art.

16, quarto comma, della presente legge)

lire 500.000.000

Capitolo 09052

Finanziamenti agli enti locali da destinare al reperimento ed all'attrezzatura di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane e di unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale (art. 16, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 1, quarto e quinto comma, L.R. 29 dicembre 1988, n. 47, art. 14, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, e art. 18 della presente legge)

lire 15.000.000.000

10 - LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Capitolo 10001

Somma da versare al fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna (art. 1, L.R. 26 gennaio 1976, n. 3, L.R. 1° giugno 1979, n. 47, L.R. 13 giugno 1989, n. 42, artt. 49 e 50, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, e art. 4 della presente legge)

lire 22.000.000.000

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Capitolo 11027

Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a sovvenzioni ai Comuni ed ad altri organismi per la attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 25 giugno 1984, n. 31 (art. 74, primo comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 53, terzo comma, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, e art. 16, secondo comma, della presente legge)

lire 100.000.000

Capitolo 11060-02 - (D.V.)

Contributo straordinario all'Istituto superiore regionale etnografico per la costruzione o acquisizione della propria sede (art. 27, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 85, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, e art. 9 della presente legge)

lire 1.000.000.000

Capitolo 11071 - (N.I.) 1.1.1.5.8.2.06.04 (05.04)

Contributo alle Università di Cagliari e Sassari per la realizzazione del progetto "ERASMUS" (art.

16, settimo comma, della presente legge)
lire 100.000.000

Capitolo 11081-01 (N.I.) 1.1.1.5.8.2.06.04 (05.04)
Contributi annui alle Università della Sardegna per la realizzazione di programmi di ricerca e di formazione in favore dei paesi in via di sviluppo (art. 14 della presente legge)

lire 500.000.000

Capitolo 11102-03

Contributi per lo svolgimento di attività teatrali e musicali e di iniziative culturali (L.R. 21 giugno 1950, n. 17, art. 76, L.R. 30 maggio 1988, n. 18, art. 56, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 15 e art. 16, terzo comma, della presente legge)

lire 3.000.000.000

Capitolo 11111-01 - (N.I.) 1.1.1.4.1.2.06.06 (05.04)

Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a spese per la partecipazione delle "Settimane Europee Sarde a Strasburgo" (art. 78, secondo comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, e art. 16, sesto comma, della presente legge)

lire 8.000.000

12 - IGIENE, SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

Capitolo 12104-01 - (N.I.) 1.1.1.5.7.2.08.08 (10.00)

Finanziamento delle attività innovative nel campo della formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale, dei progetti-obiettivo, dell'educazione sanitaria e della ricerca finalizzata (art. 1 della presente legge)

lire 7.000.000.000

Capitolo 12133-02 - (N.I.) 1.1.1.5.7.2.08.08 (10.00)

Somma da attribuire alle Unità sanitarie locali della Sardegna ad integrazione della quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento della spesa di parte corrente (art. 1 della presente legge)

lire 50.682.000.000

Capitolo 12139-02

Somma da ripartire tra le Unità sanitarie locali per il finanziamento delle spese in conto capitale (art. 51, legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 64, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, e art. 1 della presente legge)

lire 12.177.000.000

13 - TRASPORTI

Capitolo 13002-01

Contributi alle Aziende di trasporto pubbliche e private per il ripiano dei disavanzi di esercizio (L.R. 27 agosto 1982, n. 16, art. 39, L.R. 22 gennaio 1990, n. 2, art. 39, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, e art. 3, primo comma della presente legge)

lire 30.500.000.000

Capitolo 13003

Contributi integrativi alle Aziende di trasporto pubbliche e private per il ripiano dei disavanzi di esercizio (art. 41, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, e art. 3, secondo comma, della presente legge)

lire 10.000.000.000

Capitolo 13043

Fondo per la concessione di contributi compensativi a favore di enti, imprese ed aziende di trasporto (art. 57, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 42, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, e art. 3, terzo comma, della presente legge)

lire 200.000.000.

2. Alle maggiori spese previste per gli anni successivi al 1990, quantificate in lire 5.500.000.000 per l'anno 1991, in lire 4.500.000.000 dall'anno 1992 all'anno 2006 ed in lire 500.000.000 per gli anni successivi, si fa fronte con il maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 24.

SECHI, Segretario:

Art. 24

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel gior-

no della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Ha domandato di parlare l'onorevole Mannoni. Ne ha facoltà.

MANNONI (P.S.I.). Signor Presidente, intervengo per chiedere una breve sospensione di cinque minuti per il coordinamento del testo prima della votazione finale.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la richiesta dell'onorevole Mannoni si intende accolta.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 30, viene ripresa alle ore 18 e 43.)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale della legge regionale rinviata numero CCLXII.

Prima di procedere alla votazione ricordo che, a norma dell'articolo 33 dello Statuto e in base alle sentenze della Corte costituzionale numero 79 del 1989 e numero 154 del 1990, per l'approvazione della legge è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Si intende quindi che la legge per essere approvata deve ottenere 41 voti favorevoli.

Coloro i quali sono favorevoli alla legge regionale rinviata risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. *(E' estratto il numero 29, corrispondente al nome del consigliere Giorgio Ladu.)*

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Giorgio Ladu.

SECHI, Segretario, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Ladu Salvatore - Manchinu - Mannoni - Manunza - Merella - Mereu O. - Mulas F. - Mulas M.G. - Onida - Onnis - Oppi - Ortu - Pili - Piras - Satta A. - Sechi - Selis - Serra - Serra Pintus - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Usai S. - Zurru - Amiadu - Atzori - Baghino - Baroschi - Cabras - Carta - Carusillo - Casula - Catta - Corda - Deiana - Desini - Dettori - Fadda A. - Fadda F. - Fadda P. - Fantola - Farigu - Floris - Giagu.

Rispondono no i consiglieri: Ladu G. - Lorelli - Melis - Meloni - Morittu - Pes - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Ruggeri - Salis - Sanna - Satta G. - Scano - Serri - Urraci - Usai E. - Zucca - Barranu - Cadoni - Casu - Cocco - Cogodi - Cuccu - Dadea.

Si è astenuto: il Presidente Mereu Salvatorangelo.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	72
votanti	71
astenuti	1
maggioranza	41
favorevoli	45
contrari	26

(Il Consiglio approva.)

Il Consiglio verrà riconvocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 18 e 55.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas

Risposta scritta ad interrogazioni

Risposta scritta dell'Assessore della difesa dell'ambiente all'interrogazione Puligheddu - Ladu Giorgio - Murgia - Melis - Meloni - Morittu - Ortu - Planetta - Serrenti - Salis su un progetto di insediamento turistico all'interno della prevista "Riserva naturale della palude di Osalla" in Orosei. (86)

1. Nella località "Osalla" del Comune di Orosei non è prevista l'istituzione di alcuna riserva naturale.

Peraltro, in detta località non si prevede di realizzare un piano di lottizzazione.

2. Nelle foci a mare di Osalla e nella palude di Avalè sono in atto lavori di adeguamento per incrementare la produttività degli stagni in materia di pescato.

I lavori sono stati finanziati dall'Assessorato e sono autorizzati dal competente Ufficio di Tutela del paesaggio.

3. La località "Su Lacu" dista circa sette chilometri da Osalla e si trova nei pressi della "Marina di Orosei", in una zona dove non esistono o sono previsti vincoli di sorta.

Si tratta di un'area di proprietà privata per la quale è stato redatto un piano di lottizzazione che ha ottenuto le seguenti approvazioni:

- deliberazione del Consiglio Comunale di Orosei n. 227 del 9 settembre 1984 e deliberazione integrativa della Giunta Comunale n. 23 in data 22 settembre 1984;

- presa d'atto della Sezione di Controllo sugli atti degli Enti Locali di Nuoro n. 28/48 in data 19 febbraio 1985;

- approvazione dell'Ufficio Tutela del Paesaggio con nota n. 99953 in data 13 giugno 1989;

- nulla osta dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente con nota n. 1187/U in data 28 luglio 1989.

Risposta scritta dell'Assessore della difesa dell'ambiente all'interrogazione Pes - Ladu Leonardo

- Dadea - Satta Gabriele - Lorelli sui danni causati dall'infestazione di cavallette (Dociostaurus maroccanus) nei territori del Goceano. (88)

Nel 1986 si sono manifestati nella Provincia di Sassari diversi focolai di infestazione di cavallette, del gen. *Dociostaurus maroccanus* thunb, che successivamente hanno subito evoluzioni, in regresso o in aumento, a seconda delle aree.

In particolare, nel Goceano, i territori comunali di Anela Bono e Bottida, interessati al fenomeno in maniera massiva negli anni precedenti, nel corso della passata stagione non hanno evidenziato infestazioni di rilievo.

Alcune aree del Comune di Bultei hanno invece registrato fenomeni di media entità. In tali aree la struttura operativa della Provincia di Sassari ha inizialmente effettuato trattamenti chimici che successivamente ha dovuto interrompere per esplicita richiesta da parte dei proprietari e conduttori dei fondi che ritenevano di poter essere ostacolati nella raccolta del foraggio.

Le zone del Goceano interessate dal fenomeno cavallette sono costituite prevalentemente da prati naturali e prati pascolo nei quali, comunque, non è stato rilevato alcun danno, tant'è che il foraggio è stato regolarmente raccolto.

L'Assessorato ha erogato alle Province i finanziamenti per la lotta antiacridica sulla base delle esigenze territoriali e della dimensione del fenomeno rilevato. Per gli interventi di prevenzione e di lotta, attuati nel corso del 1990, la Provincia di Sassari ha utilizzato i fondi residui della somma, pari a L. 150.000.000, accreditata per l'esecuzione del programma tecnico-finanziario 1989. Solo dopo la rendicontazione di tali finanziamenti la Regione potrà provvedere all'erogazione dei fondi riferiti all'anno finanziario in corso.

L'Assessorato cui competono le funzioni di indirizzo coordinamento e controllo, fornisce sistematicamente le direttive tecniche utili alle Province per la predisposizione dei programmi operativi. In particolare, nell'indicare alle Province i tipi di lotta da adottare, questo Assessorato ha sempre dato maggiore rilievo agli interventi di tipo fisico, quale ad esempio la zappettatura o aratura superficiale dei terreni sede di grillare, mentre ha rite-

nuto utile riservare gli interventi mediante presidi chimici alle aree scarsamente utilizzate per le attività produttive o difficilmente trattabili mediante sistemi fisici.

Per quel che attiene alla lotta biologica, è stata intrapresa una ricerca relativa alla diffusione e distribuzione di iperparassiti di cavallette e i risultati di tale studio, già portati a conoscenza delle strutture operative, rappresentano i presupposti necessari per un eventuale ricorso a sistemi di lotta alternativa.

**Testo delle Interpellanze, Interrogazioni e mozioni
annunziate in apertura di seduta**

Interpellanza Cogodi - Cocco - Manca - Ruggeri - Scano - Urraci sull'andamento della campagna antincendio e sulle dichiarazioni rese dall'Assessore dell'ambiente.

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore regionale dell'ambiente per conoscere quale fondamento abbiano i fatti gravissimi di insufficienza e di negligenza denunciati nella recente conferenza stampa in data 27 luglio 1990 e per conoscere altresì quali interventi risolutivi la Giunta regionale e l'Assessore competente abbiano messo in atto per ovviare ai ritardi, alle irregolarità ed alle manchevolezze pubblicamente denunciate in materia di campagna antincendi e che avrebbero prodotto il primo disastroso bilancio di avere ad oggi in Sardegna il doppio della superficie boschiva bruciata rispetto alla corrispondente data dell'anno precedente.

In particolare si intende conoscere:

1) quali provvedimenti siano stati posti in essere dalla Giunta regionale per dare attuazione alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (interventi in materia di protezione civile) e per il più puntuale utilizzo degli istituti innovativi previsti nella medesima legge (coordinamento e parteci-

pazione istituzionale, monitoraggio sistematico del territorio e delle principali fonti di pericolo, coinvolgimento di tutte le strutture associative e del volontariato, formazione professionale specifica degli operatori, eccetera);

2) quali amministratori di Comuni e di Comunità montane abbiano manifestato disinteresse e quali interventi ordinati e puntuali siano stati attivati dalla Giunta regionale con le istituzioni e le comunità locali per concordare forme specifiche e decentrate di utilizzazione degli apparati antincendio;

3) quali iniziative concludenti siano state esperite perché il Governo nazionale faccia la sua parte e tenga fede agli impegni dovuti ed anche formalmente assunti in materia (a partire dalla erogazione dei 95 miliardi promessi un anno fa dalla Protezione civile);

4) quando e dove le squadre antincendio regolarmente costituite non abbiano "fatto o saputo fare il loro dovere" e quali provvedimenti siano stati assunti conseguentemente;

5) quando, quanto e dove, sia accaduto che attraverso gli uffici di collocamento siano state avviate per l'attività antincendio, "vedette cieche... casalinghe, invalidi ed altri inidonei";

6) quale attuazione abbia avuto il disposto della legge regionale 15 luglio 1988, n. 25, sul riordino delle compagnie barracellari che prevede appunto il possibile utilizzo nell'opera di prevenzione e di repressione degli incendi di personale idoneo e profondamente conoscitore dei luoghi;

7) come possa accadere che siano disponibili 6 aerei CIVILAVIA "che però non possono decollare perché i loro piloti sono canadesi e quindi non abilitati alle funzioni antincendio";

8) quali correttivi o quale nuovo programma di emergenza la Giunta regionale intenda proporre ed attuare immediatamente perché la lotta agli incendi nella presente stagione sia svolta col massimo di determinazione e di efficacia;

9) quali considerazioni e conseguenze di ordine politico generale voglia trarre la Giunta regionale dalla dichiarazione resa alla opinione pubblica secondo cui la battaglia contro gli incendi estivi sarebbe già "persa in partenza".

La presente interpellanza ha carattere d'urgenza.

Si richiede che la presente interpellanza venga discussa in Aula. (85)

Interpellanza Serri - Scano - Pubusa - Dadea - Ruggeri - Cocco sul progetto di ampliamento delle installazioni militari nella base di Capo San Lorenzo.

I sottoscritti,

APPRESO del progetto di ampliamento delle strutture nel poligono di Capo San Lorenzo che costituirebbe, per la nostra Regione, un vero e proprio aggravamento dei vincoli militari e una intensificazione delle attività esercitative e addestrative mediante la costruzione di una nuova piattaforma di lancio;

SOTTOLINEATO che la suddetta installazione verrebbe ubicata nella zona a mare della base di San Lorenzo, con ulteriore e grave pregiudizio per lo sviluppo economico e sociale del Sarrabus e in particolare per il Comune di Villaputzu, già intensamente gravato dalla presenza militare,

chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale per sapere quali iniziative la Giunta regionale ha assunto in ordine a questo progetto di ampliamento della presenza militare nella nostra Isola, atteso che la nuova legge di regolamentazione sulle servitù militari prevede espressamente, attraverso il Comitato misto paritetico, una fase di trattazione tra Regione e autorità militari in ordine ai "problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della Regione e delle aree subregionali e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni". (86)

Interpellanza Urraci - Ruggeri - Cogodi - Serri - Cocco - Pubusa - Scano sulla discarica di Serdiana.

I sottoscritti,

PREMESSO che mercoledì 1° agosto u.s. a causa delle piogge sono defluite nelle campagne di Do-

nori acque probabilmente inquinate provenienti dalla discarica di Serdiana;

SOTTOLINEATO che da tempo la popolazione del Parteolla lamenta grave preoccupazione per l'attività della discarica e la dimensione della stessa che è in continuo aumento in relazione al fatto che vengono stoccati materiali diversi provenienti da diverse aree industriali della Sardegna (compresi i rifiuti solidi urbani del Comune di Nuoro);

EVIDENZIATO che la discarica di Serdiana risulta l'unico impianto in Sardegna in grado di stoccare i rifiuti secondo la normativa vigente in materia di smaltimento;

SOTTOLINEATO che il notevole apporto di rifiuti alla discarica di Serdiana oltre che creare probabili problemi di impatto ambientale determina un aumento consistente del traffico pesante lungo la statale per Ballao con notevoli rischi per le popolazioni residenti lungo il percorso,

chiedono di interpellare l'Assessore dell'ambiente per conoscere quali iniziative intenda assumere per:

1) accertare eventuali responsabilità della società che gestisce la discarica di Serdiana in relazione agli inconvenienti lamentati a seguito degli eventi meteorici del 1° agosto e quali misure intenda adottare per evitare il ripetersi di tali inconvenienti;

2) limitare il bacino di utenza della discarica di Serdiana al fine di ridurre la possibilità di impatto ambientale e i conseguenti rischi per le popolazioni e per l'economia agricola;

3) attivare gli interventi previsti nel piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

4) definire la programmazione relativa agli interventi per lo smaltimento dei rifiuti industriali. (87)

Interpellanza Morittu sulla situazione idrica di Villasimius.

Il sottoscritto:

PREMESSO che diversi organi di stampa e televisivi hanno riportato dichiarazioni del Sindaco di Villasimius che ha lamentato la grave situazione

idrica del Comune da lui amministrato, con grave pregiudizio per la stagione turistica in corso; RICORDATO che la precedente Giunta regionale, la Giunta Melis, ha deliberato l'8 marzo 1989 un programma di interventi, indicandone le opere da eseguire per affrontare l'emergenza idrica in atto;

RICORDATO altresì che detto programma, comprendente 45 opere, è stato trasmesso al Ministero della protezione civile per il finanziamento e che detto Ministero con ordinanza del 7 agosto 1989 (G.U. dell'8 agosto 1989) disponeva l'attuazione delle opere afferenti il programma approvato dalla Giunta regionale l'8 marzo 1989 e trasmesso il 23 marzo 1989, per l'importo globale di lire 95 miliardi;

SOTTOLINEATO che il programma in parola comprendeva anche la realizzazione dell'acquedotto da Monte Nai a Villasimius, proprio per l'approvvigionamento idrico del centro abitato di Villasimius;

DETTA opera avrebbe garantito a Villasimius un ulteriore apporto di 30 l/s di acqua, con l'utilizzazione dei pozzi realizzati nel subalveo del Rio Picocca, valutati per una disponibilità superiore ai 100 l/s;

CONSTATATO che l'opera in parola è scomparsa dal programma dell'emergenza idrica per far posto alla costruzione di un dissalatore che avrebbe dovuto garantire una disponibilità di acqua di 2,5 l/s; che comunque, proprio per la mancata attuazione dell'opera prevista, cancellata dal programma per far posto al dissalatore che avrebbe garantito 2,5 l/s a fronte dei 30, il Comune di Villasimius ha continuato a soffrire per la carenza di acqua,

chiede di interpellare l'Assessore regionale dei lavori pubblici per sapere quali siano le ragioni che hanno portato alla cancellazione del collegamento da Monte Nai a Villasimius per far posto ad un dissalatore che con 2,5 l/s, quando sarà ultimato, potrà far fronte alle esigenze di un migliaio di persone e che comporta grave pregiudizio per la gestione e per l'ambiente, precisando che l'opera scomparsa, quale opera d'urgenza come tutte quelle comprese in quel programma, la si sarebbe realizzata in tempi brevissimi e quindi già dall'estate 1990 turisti e abitanti di Villasimius avrebbero

potuto avere acqua 24 ore su 24. (88)

Interpellanza Ruggeri - Sanna - Serri - Cogodi - Cuccu - Cocco - Pubusa - Scano - Urraci sulla vertenza Silius e sulla sospensione per due settimane di tutti i dipendenti dall'attività lavorativa.

I sottoscritti, premesso che:

- da oltre un anno la Società Mineraria Silius ha presentato alle autorità regionali una articolata proposta per risolvere la situazione di estrema difficoltà che rischia di mettere in discussione l'attività estrattiva e industriale che occupa oltre 400 unità;

- tale proposta è stata oggetto del confronto politico e la Commissione industria del Consiglio ha votato il piano economico e societario del Gruppo come possibile sbocco positivo per l'attuale grave situazione di fattibilità;

- successivamente alla valutazione della Commissione industria, il Consiglio regionale nell'assessamento di bilancio ha espressamente previsto le risorse finanziarie necessarie a condurre a termine la vertenza Silius;

- rilevato, dunque, che l'inerzia della Giunta regionale risulta del tutto ingiustificata ed è manifestazione palese della mancanza di volontà politica e della incapacità di intervento tempestivo nelle situazioni più esposte del nostro apparato produttivo, che si ritorce a danno dei dipendenti della Società del Gruppo Minerario Silius, che ha annunciato la sospensione delle attività produttive per due settimane,

chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori dell'industria e della programmazione per sapere:

1) quali iniziative intendano assumere per impedire la sospensione delle attività estrattive;

2) le ragioni della mancata definizione dell'intervento regionale rispetto alle proposte industriali e societarie del Gruppo Silius. (89)

Interrogazione Carusillo, con richiesta di risposta scritta, sul "ridimensionamento delle tariffe

relative ai compensi per prestazioni rese dai veterinari dipendenti delle Unità sanitarie locali".

Il sottoscritto,

PREMESSO che con interrogazione presentata il 18 agosto 1989 indicava "la necessità di rivedere le tariffe relative ai compensi per le prestazioni dei veterinari dipendenti delle Unità sanitarie locali della Sardegna" che "sono le più onerose nel territorio regionale";

RICHIAMATA la successiva interrogazione del 30 marzo u.s. con la quale si sollecitavano le necessarie iniziative per accelerare l'iter del provvedimento che "giaceva" presso la competente Commissione consiliare per il parere di merito;

CONSIDERATO che la Commissione consiliare ha da tempo espresso parere favorevole al provvedimento adottato dalla Giunta,

chiede di interrogare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e assistenza sociale per sapere:

1) se la Giunta regionale ha adottato il provvedimento definitivo di ridimensionamento delle tariffe di cui all'oggetto;

2) se il Presidente della Giunta regionale ha già emesso il relativo decreto ed, eventualmente, in quale data;

3) da quando è ragionevole ritenere che le nuove tariffe entreranno - finalmente - in vigore. (122)

Interrogazione Dadea - Barranu - Muledda, con richiesta di risposta scritta, sui gravi rischi di smantellamento del comparto minerario di Funtana Raminosa di Gadoni.

I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore dell'industria sui gravi rischi di smantellamento del comparto minerario di Funtana Raminosa di Gadoni.

La decisione della SIM di procedere alla mobilità del personale dipendente della miniera, in assenza di precisi impegni per il suo rilancio pro-

duuttivo, appare gravida di allarmanti conseguenze: lo strisciante e progressivo abbandono delle attività estrattive di Funtana Raminosa.

Il pericolo è che lo smantellamento della miniera costituisca un ulteriore passo verso la "desertificazione" economica, sociale e civile di una delle zone della Sardegna dove più acuta è la crisi economica, produttiva ed occupazionale.

Gli scriventi ricordano peraltro che in data 27 marzo 1987, per iniziativa dell'allora Assessore dell'industria la SIM sottoscrisse un protocollo d'intesa con i sindacati finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupativi.

Tutto ciò premesso i sottoscritti chiedono di sapere quali iniziative intendano assumere:

a) per dare concreta attuazione al protocollo d'intesa del marzo 1987;

b) per contrastare la decisione della SIM e salvaguardare con i posti di lavoro degli attuali addetti alla miniera di Funtana Raminosa le prospettive di rilancio della capacità estrattiva e con esse l'economia dell'intera zona. (123)

Interrogazione Cocco - Ruggeri - Serri, con richiesta di risposta scritta, sulla vendita del complesso storico-monumentale denominato "Ghetto degli Ebrei" in Cagliari.

I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore della pubblica istruzione per sapere se siano a conoscenza dell'inserito pubblicitario, apparso il 29 agosto u.s. a pag. 17 del quotidiano "La Repubblica", nel quale è riportata in grande la dicitura "Cagliari vende la sua parte più antica", e più in piccolo, indicando l'immobile in vendita "Il Ghetto degli Ebrei. Una piccola corte trecentesca circondata da costruzioni di pietra sui bastioni di Santa Croce, incastonato nel quartiere storico di Castello, affacciato nelle mura medioevali su uno dei panorami più straordinari della città. Adesso è in vendita. Un pezzo di storia immerso nello splendore dei tramonti e delle albe cagliaritanee...".

Il testo della dicitura non è un'esaltazione della qualità dei luoghi per meri fini di propaganda

commerciale. Il complesso immobiliare in vendita faceva parte nel Medioevo del ghetto ebraico, ed in epoca più recente, dopo l'attribuzione a Casa Savoia del Regno di Sardegna, era stato trasformato (1738) in caserma militare. Sorge sulle cinquecentesche mura del bastione di San Giovanni, cioè su una delle più significative espressioni dell'architettura militare non solo sarda ma mediterranea.

Ecco quanto in "Forma Karalis" scrive in proposito Dionigi Scano: "Da questa muraglia, sovrastante il burrone di San Guglielmo, si stacca il baluardo di S. Giovanni o di S. Croce. Un'iscrizione tuttora esistente ma nascosta da rampicanti e da cespugli, attesta che quest'opera poderosa fu costruita nel 1568, per volere di Filippo II, essendo viceré di Sardegna don Alvaro de Madrigal, con i disegni e sotto la direzione di Rocco Capellino", cioè di uno dei grandi maestri rinascimentali nella tecnica delle fortificazioni.

Attualmente l'edificio mostra macroscopici segni di recenti manomissioni, tali, se non rimosse, da compromettere ancor più gravemente il valore storico, artistico ed ambientale di una struttura monumentale tra le più importanti della città di Cagliari e dell'intera Isola.

Tutto ciò premesso i sottoscritti chiedono di conoscere:

– se le unità immobiliari oggetto della vendita in argomento hanno ottenuto, ai fini dei lavori eseguiti, le autorizzazioni a norma delle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939;

– quali azioni intendano porre in essere in ordine alle gravi manomissioni, anche ai fini del recupero della struttura monumentale in argomento. (124)

Interrogazione Usai Edoardo, con richiesta di risposta scritta, sull'aumento delle tariffe delle corse delle Ferrovie meridionali sarde che servono il Sulcis.

Il sottoscritto, chiede di interrogare l'Assessore regionale dei trasporti per conoscere:

– se risponde al vero che il prezzo del biglietto delle corse delle Ferrovie meridionali sarde che

collegano i centri del Sulcis- Iglesiente fra loro e con il capoluogo abbiano subito un aumento medio del trenta per cento e se tale aumento sia destinato ad incrementarsi ancora entro il gennaio '91;

– se gli aumenti in parola siano stati decretati dall'Assessore al fine di riportare in pareggio il bilancio delle Ferrovie meridionali;

– se non ritenga, l'Assessore, il provvedimento fortemente punitivo nei confronti delle popolazioni del Sulcis, anche in considerazione del fatto che gli aumenti gravano in gran parte su studenti e lavoratori pendolari;

– quali altri provvedimenti l'Assessore abbia posto od intenda porre in essere al fine di riportare in pareggio il bilancio delle Ferrovie meridionali sarde e se sia intervenuto l'Assessore presso le stesse Ferrovie per sottolineare le gravissime carenze dei servizi di collegamento gestiti da queste ultime. (125)

Interrogazione Morittu - Serrenti, con richiesta di risposta scritta, sull'appalto concorso bandito dall'ESIT.

I sottoscritti,
PREMESSO che l'ESIT – Ente sardo industrie turistiche – Ente strumentale della Regione sarda, ha bandito un appalto concorso per "Immagine, attività promozionale, materiale e inserzioni pubblicitarie relative" con un importo massimo di lire un miliardo;

CONSIDERATO che detto bando esclude del tutto gli imprenditori sardi o operanti in Sardegna nel settore della comunicazione turistica perché prevede un'iscrizione almeno triennale all'albo nazionale e ancora l'aver sviluppato nell'anno 1989 un fatturato di 5 miliardi di lire;

SOTTOLINEATO ancora che dette clausole non possono che escludere soltanto gli operatori sardi e per di più attuate da un ente che della Regione è la parte operativa nel settore del turismo,

chiedono di interrogare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore regionale del turismo per sapere quali provvedimenti intendano

prendere per garantire agli operatori sardi nel settore della promozione turistica la partecipazione dell'appalto concorso di cui sopra, sottolineando il fatto che la Giunta regionale esercita il controllo sulle delibere assunte dall'ESIT, quale ente strumentale della Regione e come tale soggetto a controllo da parte della stessa. (126)

Interrogazione Porcu sul finanziamento per la costruzione della scuola materna statale di Santa Maria Coghinas.

Il sottoscritto, premesso che:

– la scuola materna statale di Santa Maria Coghinas non ha mai disposto di proprie strutture ed è sistemata da sempre in locali di fortuna;

– a seguito di richiesta del Comune, l'Assessorato regionale dei lavori pubblici concesse nel 1985 un finanziamento di 150 milioni ma, poiché vi era un errore nell'indicazione dell'opera da eseguire, si rese necessaria un'altra delibera della Giunta regionale, che venne adottata nell'autunno del 1986;

– il Consiglio comunale di Santa Maria Coghinas approvò nel 1988 il progetto e la scelta dell'area di cui il Comune ha la disponibilità, trasmettendolo al competente Ufficio regionale;

– dopo qualche mese venne però comunicato che l'importo a suo tempo stanziato era stato destinato ad altri scopi e solo a seguito di vari interventi il progetto venne nuovamente rifinanziato nell'autunno 1988, ma successivamente dopo essere stato bloccato dalla Corte dei Conti è infine ancora una volta sparito,

chiede di interrogare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore regionale dei lavori pubblici per sapere se non ritengano necessario e doveroso porre termine a questa vicenda a dir poco curiosa e, chiudendo l'iter travagliato, assicurare definitivamente e concretamente un finanziamento di 400 milioni necessario perché l'opera, la cui utilità è fortemente sentita da tutta la popolazione di Santa Maria Coghinas, sia completata sul programma del 1990. (127)

Mozione Puligheddu - Ladu Giorgio - Melis -

Meloni - Morittu - Murgia - Ortu - Planetta - Salis - Serrenti pro allogare su sardu intro de sas limbas ufiziales de sa Comunidade Europea.

SU CUSIZU REZIONALE

PREMITIU chi:

a) sas natzionalidades europeas, siat chi siant connotas dae sos istados de pertennida siat chi siant dae issos innoradas, sunt leande ànimu de die in die de prus;

b) sas limbas natzionales e de minoria sunt su prus fundamentu mannu de cudda renaschida;

c) sa Rezone Sarda, belle chi autonoma dae barantaduos annos, est galu a ponner manu a una tutela de sa limba e de sa cultura e, duncas, de su terrinu in ue at postu raighina s'ispetzialidade de sa Sardinna e totu;

d) a s'Istadu Italianu non li sunt bastados barantaduos annos pro mantener s'impinnu leadu dae sa Repùblica cun sas minorias linguisticas e ètnicas in s'articulu 6 de sa Costituzione;

POSTU MENTE chi:

a) s'abasatu chi est capitande in s'Oriente europeu, mascamente in sas natzionalidades agoradas in s'Unione Soviètica, est ghetande umbras de crisi in su cuntzetu istatalista de s'unidade europea;

b) sos òmines chi reghent sa Catalunna ant dimandadu chi in sa Comunidade Europea su catalanu siat limba ufiziale che a sas àteras,

li dat ampra manu a sa Zunta rezonale

de dimandare chi sa limba sarda siat connota dae su Parlamentu Europeu limba ufiziale e costazos de totu sas limbas impreadas in s'atividade sua e de sos ufizios comunitarios. (47)

Mozione Ruggeri - Sanna - Barranu - Cuccu - Casu - Cocco - Cogodi - Dadea - Ladu Leonardo - Lorelli - Manca - Muledda - Pes - Pubusa - Satta Gabriele - Scano - Serri - Urraci - Zucca sulla decisione unilaterale dell'ENIMONT di ridimensionare gravemente sul piano occupativo e produttivo l'area chimica sarda.

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

l'ENIMONT ha deciso in modo unilaterale di collocare in cassa integrazione straordinaria circa 2.000 lavoratori, di cui 700 in Sardegna;

TALE decisione è giunta improvvisa e immotivata, adducendo a pretesto l'attuale grave crisi mediorientale che coinvolge alcuni Paesi produttori di petrolio, ma nasconde in realtà l'obiettivo di anticipare tagli produttivi e occupativi già annunciati nel piano industriale presentato all'inizio dell'estate che niente hanno a che vedere con la crisi del Golfo Persico;

QUESTA volontà è chiaramente presente allorché viene praticamente decisa, con la messa in CIG di 680 lavoratori nell'area sarda (di cui 450 a Macchiareddu), la chiusura degli impianti di Assemini, i cui riflessi si faranno sentire in breve tempo anche ad Ottana, che dovrebbe importare gran parte delle proprie materie prime da fuori Sardegna con un aggravio rilevante dei costi di produzione;

LA DECISIONE dell'ENIMONT è ancora più grave perché provoca una grave rottura col sindacato, proprio nel momento in cui doveva iniziare il confronto sul nuovo piano chimico nazionale e, quindi, sul ruolo del polo sardo in un quadro di sviluppo della chimica in Italia capace di ridurre sul piano quantitativo e qualitativo le distanze con i Paesi più industrializzati;

EMERGONO le gravi responsabilità del Governo in relazione alla vicenda ENIMONT, con il profilarsi dell'ennesima privatizzazione di un grande gruppo industriale massicciamente finanziato con risorse pubbliche;

EMERGE, altresì, l'inconsistenza dell'iniziativa della Giunta regionale che ha subito la strategia di disimpegno dell'ENIMONT rispetto all'area sarda, manifestando nel contempo un'assoluta incapacità e subalternità politica nel rapporto col Governo centrale per la salvaguardia di un interesse vitale per la Sardegna,

TUTTO CIO' PREMESSO

impegna la Giunta regionale

- a chiedere un immediato intervento del Governo volto a sospendere ogni decisione di ridimensionamento produttivo e occupativo negli impianti chimici della nostra Isola allo scopo di ricondurlo ad un confronto di merito con le forze sociali;

- a sollecitare una soluzione chiara della questione ENIMONT, evitando che la parte pubblica venga estromessa da un settore strategico per l'economia nazionale e sarda e al prezzo di una definitiva emarginazione di professionalità e di rilevanti risorse produttive maturate su scala nazionale e regionale attraverso massicci investimenti statali;

- a informare tempestivamente il Consiglio regionale dell'andamento del negoziato col Governo e con l'ENIMONT secondo lo spirito dell'ordine del giorno votato dall'Assemblea sarda il 22 maggio 1990. (48)

Traduzione dal sardo della mozione presentata dal Gruppo del P.S.d'Az.

Mozione Puligheddu - Ladu Giorgio - Melis - Meloni - Morittu - Murgia - Ortu - Planetta - Salis - Serrenti per introdurre quella sarda fra le lingue ufficiali della Comunità Europea.

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:

a) le nazionalità europee, sia quelle riconosciute dai rispettivi Stati di appartenenza sia quelle da essi ignorate, stanno acquistando sempre maggiore impulso;

b) le lingue delle nazionalità e delle minoranze rappresentano la base fondamentale di tale rinascita;

c) la Regione Sarda, benché autonoma da quarantadue anni non ha ancora posto mano alla tutela della lingua e della cultura e, in definitiva, dell'ambito in cui affonda le sue radici la stessa specialità della Sardegna;

d) allo Stato Italiano non sono bastati quarantadue anni per far fede all'impegno preso dalla

Repubblica con le minoranze linguistiche ed etniche nell'articolo 6 della Costituzione;

CONSIDERATO che:

a) il sommovimento avvenuto nell'Est europeo, soprattutto nelle nazionalità costrette nell'Unione Sovietica, sta spargendo ombre di crisi sul concetto statalista dell'Unione europea;

b) i dirigenti della Catalogna hanno chiesto che nella Comunità Europea il catalano sia una

delle lingue ufficiali,

impegna la Giunta regionale

a chiedere che la lingua sarda sia riconosciuta dal Parlamento Europeo lingua ufficiale a fianco di tutte le lingue usate nell'attività propria e degli uffici comunitari. (47)